Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 29 ottobre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.320 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1969, n. **711**.

Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato presso la cattedra di « coltivazioni arboree », della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Sassari il 5 ottobre 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di «coltivazioni arboree » della facoltà di agraria della Università di Sassari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il con-

tributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 112. — CARUSO

Repertorio n. 156

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantotto, addì cinque del mese di ottobre a Sassari in una sala del palazzo della Università degli studi e precisamente nell'ufficio del rettore, innanzi a me ragioniere Pietro Puccini, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 7 febbraio 1964 a redigere gli atti e i contratti per conto della università medesima senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti infranominande, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 16 maggio 1968 (allegato *A*);

on. Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di Assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato *B*) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 22 marzo 1968 (allegato *C*).

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte 1ª e 2ª), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposite convenzioni per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestano particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 15 maggio 1959, n. 10, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Sassari per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « coltivazioni arboree »;

d) che il consiglio della facoltà di agraria (allegato *D*) il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *F*) dell'Università degli studi di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assistente ordinario alla cattedra di « coltivazioni arboree »;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 22 marzo 1968 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendone in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari, nella seduta del 16 maggio 1968 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'Università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso, i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza dei testimoni, in esecuzione alla autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « coltivazioni arboree » presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente la somma annua di lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Sassari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20 % (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare alla Università di Sassari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza

e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « coltivazioni arboree ».

L'Università di Sassari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata delle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Sassari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione, d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « coltivazioni arboree ».

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della Università degli studi di Sassari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diventerà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su numero tre (3) fogli e che occupa numero otto (8) facciate e fin qui della presente, viene da me letto alle parti contraenti in forma chiara ed intelleggibile, e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano ed in segno di approvazione lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.

Antonio Giagu De Martini
Sergio Costa
Pietro Puccini, *funzionario rogante*

Registrato fiscalmente a Sassari, addì 9 ottobre 1968 al numero 5225, mod. I, vol. 322, *gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Ferrari Aggradi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 712.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

Ferrari Aggradi

Visto, *il Guardasigilli*: Gava
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 133. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 713.

Approvazione del nuovo statuto della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, con sede in Savignano sul Rubicone.

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, con sede in Savignano sul Rubicone.

Visto, *il Guardasigilli*: Gava
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 127. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. **714**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare una eredità.

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione italiana della croce rossa, viene autorizzata ad accettare l'eredità costituita da mobili di arredamento, depositi bancari e somme di danaro del valore complessivo di L. 3.022.855, da cui debbono essere detratte lire 438.000 e lire 63.320 per spese sostenute, sì che residuano lire 2.501.575, disposta dalla defunta signora Luigia Quirinio con testamento olografo pubblicato per atto notaio Barberi di Novara il 20 febbraio 1968, repertorio n. 130486.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1969, n. **715**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità comprendente due alloggi al 4° e 5° piano dell'immobile sito in via Lazzaretto Vecchio, 17, di Trieste, ai quali sono venuti ad aggiungersi un altro alloggio al 4° piano ed un locale terreno sempre nello stesso stabile, disposta dalla signora Benedetti Amelia vedova Venezian con testamento olografo del 30 ottobre 1963 depositato e pubblicato con verbale a rogito dottor Oscar Sandrinelli, notaio in Trieste, in data 20 gennaio 1964, numero di repertorio 18664, numero di racc. 2685.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 129. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1969, n. **716**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in: quota di nominali L. 50.000 dell'Immobiliare Mirandola; quota di nominali L. 50.000 della « Immobiliare Spessa »; quota di nominali L. 25.000 della « Immobiliare Valbronta», tutte società in nome collettivo di Bernasconi e Borloni, aventi sede in Milano, corso di Porta Ticinese n. 6, disposta con atto a rogito dott. Giovanni Lovisetti, notaio in Milano, in data 14 settembre 1967, repertorio n. 121499/3542, dalla signora Carlotta Borloni ved. Bernasconi.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 128. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1969, n. **717**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 717. Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare l'eredità consistente in titoli azionari ed in titoli a riporto per un valore complessivo di L. 10.496.585, disposta dal signor Luigi Scorza con testamento olografo del 9 giugno 1965, depositato e pubblicato con atto a rogito dott. Giuseppe Fiore, notaio in Milano, in data 23 maggio 1967, n. 135189 di rep., n. 4363 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 116. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1969.

Sostituzione del presidente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24743, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 107, col quale è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1960, n. 208, con il quale il dott. Leonardo Loguercio, presidente di sezione della Corte di appello di Milano, è stato nominato presidente della commissione di cui alle premesse, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Milano in sostituzione del dott. Mario Trimarchi, rinunciatario;

Vista la nota in data 1° febbraio 1969, n. 18250g/1345, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato, per la nomina a presidente della succitata commissione, il dott. Mario Benedicenti, presidente di sezione presso la Corte di appello di Milano, in sostituzione del succitato dott. Leonardo Loguercio, dimissionario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Benedicenti, presidente di sezione presso la Corte di appello di Milano, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse costituita pres-

so il provveditorato alle opere pubbliche di Milano, in sostituzione del dott. Leonardo Loguercio, dimissionario.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Mario Benedicenti, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 1202/2 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1969
Registro n. 8' Lavori pubblici, foglio n. 94

(10041)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1969.

Determinazione dell'addizionale da applicare sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per l'anno 1969.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere per l'anno 1965 e per gli anni successivi alla determinazione dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria in misura non superiore al 20 per cento dei premi stessi per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del testo unico stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1969, con il quale l'addizionale predetta è stata fissata per l'anno 1968 nella misura del 20 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato articolo 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati effettivi di bilancio relativi all'anno 1968 con l'esatta determinazione per detto anno dell'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definiti i dati del fabbisogno per l'esercizio 1969;

Ritenuto, quindi, di dover determinare l'addizionale per il 1969 sulla base di un'aliquota del 10 per cento dei premi in via di acconto per il fabbisogno del 1969 e di un'aliquota aggiuntiva, fino alla concorrenza della percentuale massima del 20 per cento, per far fronte al disavanzo registrato dalla gestione industria 1968;

Considerato che l'aliquota addizionale, come sopra determinata, supera largamente la misura massima prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

Decreta:

Per l'anno 1969, l'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9980)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1969.

Nomina del direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e successive modificazioni;

Visto l'art. 33 dello statuto predetto, nel testo modificato con deliberazioni approvate con i decreti del Presidente della Repubblica n. 650 del 7 aprile 1955 e n. 1772 del 7 ottobre 1960, concernente la nomina del direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della cassa predetta in data 31 luglio 1969 — quale risulta dal verbale n. 464 delle riunioni del 28 e 31 luglio 1969 — con la quale è stata proposta una terna di nominativi per la scelta del direttore dell'ente medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del direttore della cassa;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Lagorio è nominato direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Varianti alle norme del programma di fabbricazione attinenti la zona rurale del comune di S. Maria di Sala

Con decreto n. 16809 in data 20 ottobre 1969 il provveditore regionale alle opere pubbliche, per il Veneto ha approvato, ai sensi della legge 18 giugno 1962, n. 167, le varianti adottate con deliberazione in data 31 marzo 1969, n. 37, dal comune di S. Maria di Sala circa le norme del programma di fabbricazione attinenti la zona rurale del comune stesso.

(10051)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.554.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10028)

Autorizzazione al comune di Loreto Aprutino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Loreto Aprutino (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.661.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10029)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.083.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10030)

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Pietranico (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.467.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10031)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.161.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10032)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10033)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10034)

Autorizzazione al comune di Buccheri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1969, il comune di Buccheri (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.873.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10035)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.656.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10036)

Autorizzazione al comune di Mattinata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1969, il comune di Mattinata (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.675.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10037)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Larino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.323.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10085)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.726.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10086)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Pescolanciano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.489.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10087)

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10089)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.647.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10088)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1969, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10090)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 28 ottobre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,44	—	625,58	625,62	—	625,44	625,65	625,62	625,44	625,60
$ Can.	581,20	—	581,50	581,80	—	581,20	581,55	581,80	581,20	581,40
Fr Sv.	145,09	—	145,01	145,045	—	145,09	145 —	145,045	145,09	145,15
Kr D.	83,20	—	83,20	83,28	—	83,20	83,25	83,28	83,20	83,20
Kr. N.	87,47	—	87,48	87,50	—	87,47	87,50	87,50	87,47	87,50
Kr. Sv.	121,18	—	121,20	121,20	—	121,18	121,60	121,20	121,18	121,18
Fol.	174,07	—	173,80	173,80	—	174,07	173,785	173,80	174,07	174,15
Fr B.	12,60	—	12,58	12,57875	—	12,60	12,5775	12,57875	12,60	12,60
Franco francese	112,04	—	112,14	112,15	—	112,04	112,14	112,15	112,04	112 —
Lst.	1498 —	—	1497,40	1497,35	—	1498 —	1497,25	1497,35	1498 —	1497,50
Dm. occ.	169,48	—	169,50	169,52	—	169,48	169,51	169,52	169,48	169,50
Scell. Austr.	24,19	—	24,1850	24,1940	—	24,19	24,19	24,1940	24,19	24,20
Escudo Port.	22 —	—	22,02	22,01	—	22,05	22 —	22,01	22 —	22 —
Peseta Sp.	8,93	—	8,95	8,9350	—	8,93	8,94	8,9350	8,93	8,93

Media dei titoli del 28 ottobre 1969

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	97,35
Redimibile 3,50% 1934	99,40
» 3,50% (Ricostruzione)	85,75
» 5% (Ricostruzione)	91,75
» 5% (Riforma fondiaria)	89,975
» 5% (Città di Trieste)	91,875
» 5% (Beni Esteri)	89,40
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	98,875
» » » » 1968-83	99,10
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	95,775
» » » 5,50% 1976	99,925
» » » 5% 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1977	99,35
» » » 5,50% 1978	99,35
» » » 5,50% 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1970)	99,80
» 5% (» 1° gennaio 1971)	99,40
» 5% (» 1° aprile 1973)	97,85
» 5% (» 1° aprile 1974)	97,125
» 5% (» 1° aprile 1975)	96,80
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,575
» 5% (» 1° gennaio 1977)	96,35
» 5% (» 1° aprile 1978)	96,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,635
1 Dollaro canadese	581,675
1 Franco svizzero	145,022
1 Corona danese	83,265
1 Corona norvegese	87,50
1 Corona svedese	121,20
1 Fiorino olandese	173,792
1 Franco belga	12,578
1 Franco francese	112,145
1 Lira sterlina	1497,30
1 Marco germanico	169,515
1 Scellino austriaco	24,192
1 Escudo Port.	22,005
1 Peseta Sp.	8,937

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzioni di poteri al commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni

Con decreto ministeriale, addì 15 ottobre 1969, al commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, dott. Michele De Pascale, in aggiunta ai poteri previsti dall'art. 2 del precedente decreto ministeriale del 19 febbraio 1969, sono conferiti anche quelli dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione del consorzio stesso con altro organismo consortile.

(10073)

Attribuzioni di poteri al commissario governativo del consorzio agrario provinciale de L'Aquila

Con decreto ministeriale, addì 15 ottobre 1969, al commissario governativo del consorzio agrario provinciale de L'Aquila, dott. Virginio Pellacchi, in aggiunta ai poteri previsti dall'art. 2 del precedente decreto ministeriale del 15 febbraio 1969, sono conferiti anche quelli dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione del consorzio stesso con altro organismo consortile.

(10074)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, registro n. 35 Finanze, foglio n. 244, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Michele Paolantonio, consigliere di 2ª classe nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, ruolo del personale amministrativo, per l'annullamento del decreto ministeriale 2 luglio 1966, concernente la sua promozione a consigliere di 2ª classe, limitatamente alla decorrenza.

(10056)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre successivo, registro n. 35 Finanze, foglio n. 224, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal dott. Glauco Bonifacio, già consigliere di 1ª classe nella carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, ruolo del personale amministrativo, ed attualmente vice intendente nella carriera direttiva delle intendenze di finanza, avverso il decreto ministeriale 12 maggio 1966, concernente la sua esclusione dalla graduatoria di merito dell'esame di idoneità a diciassette posti di direttore di sezione.

(10057)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122 (settore uova) per il periodo dal 1° agosto 1968 al 31 ottobre 1968

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)
Validi dal 1° agosto 1968 all'11 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*f*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti dalle Comunità Europee.
(*b*) Se originarie da Romania o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma. Se originarie dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica popolare cinese o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica popolare cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00 per chilogramma.
(*g*) Se originario da Repubblica popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 546,90 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova)*
Validi dal 12 *agosto* 1968 *al* 7 *settembre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o consevate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*f*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*g*)

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 *(settore uova)*
*Validi dall'*8 *settembre* 1968 *al* 3 *ottobre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex [illegible]		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o consevate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*h*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*h*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*f*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce esclusivamente le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti dalle Comunità Europee.

(*b*) Se originarie da Romania, Ungheria o Repubblica Popolare cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, escluse quelle originarie e provenienti da Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa ed Australia, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.

(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.

(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 218,75 per chilogramma.

(*g*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(*h*) Se originarie da Romania o Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)
Validi dal 4 ottobre 1968 al 31 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo lire italiane
ex 04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o consevate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	per pezzo	8,70
		b. altre:		
	04	1. di galline	per kg	97,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	»	97,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	»	412,60 (*c*)
	18	2. altre	»	112,90 (*d*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	»	198,50 (*e*)
	25	2. congelato	»	212,10 (*f*)
	28	3. essiccato	»	418,40 (*g*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce *esclusivamente* le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti dalle Comunità Europee.
(*b*) Se originarie da Romania o Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*c*) Se originarie da Repubblica Popolare Cinese, si applica un supplemento di prelievo di lire 703,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,90 per chilogramma.
(*e*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 312,50 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 195,30 per chilogramma.
(*f*) Se originario da Repubblica Popolare Cinese, Gran Bretagna o Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 218,75 per chilogramma.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.

(1032)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 10-PV »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 10-PV », a suo tempo assegnato alla ditta Perduca Giacomino, con sede in Voghera (Pavia), via Garibaldi, n. 35.

(9854)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 64-VA ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 64-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Broggini Giuseppe Emilio, con sede in Gallarate (Varese), corso Sempione, n. 40.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Varese.

(9871)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, con sede in Calatafimi, in liquidazione coatta.

Nella riunione dell'8 ottobre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « P. Stabile » di Calatafimi, di 2ª categoria, con sede in Calatafimi (Trapani) in liquidazione coatta, il rag. Giovanni Urso è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10048)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sciara, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 settembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Anna » di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sciara (Palermo), in amministrazione straordinaria, il dottore Pietro Bono è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(10106)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ad impieghi delle amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

I posti messi a concorso sono suddivisi come segue:

specialità elettronica, posti n. 7;
specialità costruzioni aeromeccaniche, posti n. 3.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - possono percorrere la carriera fino al grado di generale ispettore.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa l'indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso limitatamente ad una sola delle specialità di cui all'art. 1, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, in un istituto della Repubblica:

la laurea in ingegneria elettronica, o elettrotecnica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità elettronica;

la laurea in ingegneria aeronautica, o aerospaziale, o meccanica, o navale e meccanica, o elettrotecnica, o elettronica, o nucleare, ovvero chimica, se concorrenti per il ruolo ingegneri - specialità costruzioni aeromeccaniche;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente non venga superato il 38° anno di età;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale e appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa (Aeronautica), a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici graduata nelle tre categorie: 1, ottimo; 2, buono; 3, sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documenti di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione nella quale dovrà essere indicata la specialità per cui il candidato intende concorrere, sottoscritta dallo stesso, dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma, non oltre il 45° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, nella domanda:

la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il comune ove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto;
la sua posizione nei riguardi del servizio militare;
la lingua o le lingue estere nelle quali eventualmente desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue da scegliere tra quelle precisate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti dalla lettera *c*) di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esami non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione del cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

L'eventuale licenza per esami ai militari in servizio potrà essere concessa ai sensi delle vigenti norme regolamentari in materia.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Il diario delle prove di esame sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in prove obbligatorie e facoltative sulle seguenti materie, secondo i programmi annessi al presente decreto:

Specialità elettronica

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) elettronica (prova scritta);
3) impianti e macchine elettriche (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte facoltative).

Specialità costruzioni aeromeccaniche

1) meccanica razionale (prova scritta);
2) meccanica applicata alle macchine (prova scritta);
3) macchine termiche ed idrauliche (prova scritta);
4) lingue estere (prove scritte facoltative).

Per tutte le prove scritte, di natura descrittiva o consistenti in una applicazione della teoria, fra i tre temi preparati dalla commissione sara estratto a sorte il tema da svolgere.

I temi verranno svolti dai candidati nel tempo massimo stabilito dalla commissione esaminatrice, sotto la sorveglianza di due o più membri della stessa.

Gli esami scritti, facoltativi di lingue estere, consisteranno nella traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco. E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario. I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Per l'esame facoltativo di lingua estera non verrà emesso un giudizio di idoneità ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

E' fatto assoluto divieto ai candidati di portare nell'aula destinata agli esami trattati di qualsiasi genere o raccolte di esercizi. Pertanto saranno esclusi dal concorso quei candidati i cui temi a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di appunti, pubblicazioni non ammesse, comunque redatte o divulgate.

La commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare la consultazione di determinati trattati, testi, pubblicazioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.

Per ciascuna prova, il punteggio sarà espresso in ventesimi.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire, per ciascuna prova obbligatoria almeno 12/20 e per tutte le prove obbligatorie una media di almeno 14/20.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale o certificato attestante il superamento degli esami del primo anno; certificato attestante il superamento degli esami del 1° e del 2° anno del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche; diploma della scuola di armamento aeronautico; diploma di specializzazione post-universitaria in radio comunicazioni; diploma della scuola superiore PP. TT.;

c) altri titoli di studio oltre quello necessario per partecipare al concorso;

d) documenti comprovanti il tempo trascorso in servizio tecnico-aeronautico di Stato o presso l'industria aeronautica privata e gli incarichi disimpegnati;

e) brevetti aeronautici di pilota e di osservatore;

f) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico-scientifico;

g) copia stato di servizio o foglio matricolare comprovante l'eventuale servizio militare prestato;

h) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito i titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro, che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove obbligatorie, sarà formata sommando:

a) il punto di merito espresso in ventesimi ottenuto in ciascuna prova obbligatoria moltiplicato per il coefficiente 10;

b) il punto riportato nell'esame di laurea ridotto in centesimi (cioè moltiplicato per 10/11 se originariamente riferito a 110);

c) i seguenti punteggi per coloro che hanno sostenuto la o le prove facoltative di lingue estere:

per la lingua inglese: il punto di merito, semprechè non inferiore a 12/20;

per le altre lingue: sei punti se il punto di merito è compreso tra 12 e 18/20, dodici punti qualora detto punto di merito risulti superiore a 18/20;

d) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: quattro punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »; due punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Gli altri titoli eventualmente presentati dai concorrenti in aggiunta a quelli richiesti per l'ammissione, saranno valutati, aggiungendo alla suddetta somma:

sedici punti per la laurea in ingegneria aeronautica o aerospaziale ovvero per il superamento del corso di specializzazione elettronica presso il Consiglio nazionale delle ricerche, dimezzando tale punteggio qualora il documento attesti il superamento dei soli esami relativi al primo anno di detti corsi;

cinque punti per il diploma della scuola di armamento aeronautico ovvero per il diploma di specializzazione post-universitaria in radio-comunicazioni ovvero per il diploma della scuola superiore PP. TT.;

cinque punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica oltre quelle suddette e quella che ha dato diritto all'ammissione;

due punti per il brevetto di pilotaggio aereo o di osservatore;

un punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio tecnico-aeronautico prestato;

da mezzo a tre punti secondo la valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quello cui verranno destinati i vincitori del concorso.

La commissione ha, altresì, facoltà di assegnare, a suo giudizio insindacabile, da uno a quattro punti complessivamente, per le pubblicazioni ed i titoli di cui alle lettere *e*) e *g*) del precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le norme contemplate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, nè impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato dalla dichiarazione integrativa.

Qualora il candidato, per qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7 dovranno altresì far pervenire entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato i concorrenti sono tenuti a presentare il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle forze armate, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero od in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del genio aeronautico sarà conferita, in ordine di merito, ai concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria delle singole specialità nei limiti dei posti indicati dall'art. 1.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso nelle singole specialità non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva, qualora lo ritenga opportuno, la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per ricoprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto. A tale adempimento non saranno tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiali in s.p.e. o militari volontari.

Art. 12.

I vincitori del concorso, dopo la nomina, dovranno frequentare un corso di istruzione militare e professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 settembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1969
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 164

PROGRAMMI DI ESAME

Esami obbligatori

Specialità « Elettronica »

Meccanica razionale:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

statica dei sistemi rigidi;

dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali. Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Elettronica:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario relativo agli argomenti di maggior rilievo delle materie;

radiotecnica generale;

elettronica applicata.

Impianti e macchine elettriche:

Svolgimento di un tema sulla base dei programmi universitari delle materie omonime.

In particolare potrà riguardare il progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione, o conversione di energia elettrica, ed il calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

Specialità « Costruzioni aeromeccaniche »

Meccanica razionale:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica del punto, dei sistemi rigidi, dei moti relativi;

statica dei sistemi rigidi;

dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali. Equazioni cardinali della meccanica. Teorema delle forze vive e principio dei lavori virtuali.

Meccanica applicata alle macchine:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

cinematica dei meccanismi;

problema dinamico delle macchine;

trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili;

volani;

regolatori;

molle.

Macchine termiche ed idrauliche:

Svolgimento di un tema sulla base del programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

teoria generale delle macchine a fluido;
teoria e calcolo delle macchine idrauliche, motrici ed operatrici;
compressori;
motori a vapore;
motori alternativi a combustione interna;
turbine a gas;
turboreattori; statoreattori; endoreattori.

ESAMI FACOLTATIVI

Lingue estere (prova scritta)

Le prove di lingue estere consisteranno in traduzione di brani dall'inglese, dal francese, dallo spagnolo o dal tedesco.

E' in facoltà della commissione autorizzare l'uso del vocabolario.

I candidati potranno sostenere i predetti esami facoltativi soltanto in una o due lingue estere.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 1° reparto - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . (provincia di il . . appartenente al distretto militare di . residente a (1) . . (provincia) di . via . n. . . . . codice postale chiede di essere ammesso al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - specialità . . di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 ottobre 1969.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . .
di non aver riportato condanne penali (3) . .
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso l'Università di . . nell'anno accademico . con la votazione di . . .;
di trovarsi nella seguente posizione militare (4) .

Dichiara altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . .

. . . . lì . . . . . .
(data)

Firma .
(Per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (5)

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma e il Corpo di appartenenza. Specificare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare, inoltre se sia stato o meno giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(5) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(9611)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 17, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Martinoli prof. Giuseppe, ordinario di botanica e direttore dell'orto botanico dell'Università di Roma.

Componenti:

Giacomini prof. Valerio, ordinario di botanica dell'Università di Roma;
Bolli prof. Mario, ordinario di botanica generale nell'Università di Perugia;
Bertossi prof. Felice, ordinario di botanica nell'Università di Bologna;
Cammarella dott. Bruno, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione.

Segretario:

Giannini dott. Gabriele, consigliere di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 250.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Registro n. 70 Pubblica istruzione, foglio n. 138

(9876)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 17, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conser-

vatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Corti prof.ssa Eleonora nata Francini, ordinario di botanica nell'Università di Firenze.

Componenti:

Sarfatti prof. Giacomino, ordinario di botanica nell'Università di Siena;

Meletti prof Paolo, ordinario di botanica nell'Università di Pisa;

Pirola prof. Augusto, ordinario di botanica nell'Università di Bologna;

Cammarella dott. Bruno, direttore di divisione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

De Antoniis dott. Roberto, consigliere di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1969
Registro n. 72 *Pubblica istruzione, foglio n.* 69

(9877)

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze dell'Università di Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 17, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Milano;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Tonzig prof. Sergio, ordinario di botanica, direttore dell'orto botanico - Università di Milano.

Componenti:

Gerola prof. Filippo M., ordinario di botanica (2ª cattedra) nell'Università di Milano;

Orsenigo prof. Mario, ordinario di botanica generale nell'Università cattolica di Milano (sede di Piacenza);

Tomaselli prof. Ruggero, ordinario di botanica nell'Università di Pavia;

Setti dott. Carlo, direttore di divisione nel Ministero della pubblica istruzione.

Segretario:

Savastano dott. Ettore, consigliere di 1ª classe nel Ministero della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1969
Registro n. 70 *Pubblica istruzione, foglio n.* 121

(9879)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso, per titoli e per esami, a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio degli stabilimenti termali.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a tre posti di tecnico specializzato di laboratorio degli stabilimenti termali, categoria esecutiva, ruolo tecnici specializzati degli stabilimenti termali, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 del 10 febbraio 1969, avrà luogo a Roma presso gli uffici della direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (EUR), il giorno 12 novembre 1969 con inizio alle ore 8.

(10295)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice assistente in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice assistente idraulico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1969, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 25 e 26 novembre 1969, alle ore otto.

(10110)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice contabile in prova nel ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di vice contabile in prova nel ruolo dei contabili degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione della carriera di concetto della amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 novembre 1968, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Venezia dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1970, alle ore otto.

(10111)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.